

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DEGLI ABETI 144

Numero REA: PS - 194896

Codice fiscale: 01339220426

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato sub "B" all'atto n. 29863 di
raccolta**

-----STATUTO SOCIALE-----

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Pesaro la
Società cooperativa denominata "NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE".-----

La Cooperativa ai sensi del D.Lgs. n.112/2017 acquisisce di diritto la qualifica di
impresa sociale.-----

La Cooperativa potrà istituire, sopprimere, modificare, con delibera dell'Organo
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzienti.-----

Art. 2 (Durata)-----

La durata della società è fissato all'approvazione del bilancio dell'esercizio del 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

TITOLO II-----

SCOPO – OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei Cittadini attraverso la gestione dei
servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettera b, e/o lettera a della Legge

381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3
luglio 2017, n.112.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno,
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.-----

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale la
Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interesse dei soci e della
collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre
cooperative, su scala nazionale e internazionale.-----

Art.4 (Oggetto sociale)-----

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
Cooperativa ha come oggetto:-----

Attività nel settore agricolo -----

a) utilizzo congiunto delle conoscenze tecniche, agricole e del lavoro manuale dei
soci;-----

b) conduzione di terreni e relative strutture, in affitto e/o in proprietà e/o a qualsiasi
titolo in possesso;-----

c) coltivazione intensive ed estensive di terreni con speciale indirizzo alle colture
sotto tenda; -----

d) allevamento e macellazione di animali in genere;-----

- e) ricerche e sperimentazioni tecnico agricole;-----

f) l'affittanza e/o la concessione in comodato di terreni per assicurare una migliore conduzione e sviluppo aziendale, nonché l'acquisto di immobili e di strutture semovibili al medesimo fine, entrambi anche di proprietà dei soci;-----

g) l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e l'utilizzazione di macchine, attrezzi e strumenti agricoli, la costruzione di impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli di proprietà e/o dei soci e la vendita dei suddetti;

h) la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e il collocamento dei prodotti ottenuti dalle colture e dagli allevamenti a terzi, al dettaglio e sul luogo di produzione;-----

i) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;-----

l) progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che privati;-----

m) lavorazioni agricole in conto terzi con mezzi propri e di terzi;-----

n) promuovere e organizzare attività turistiche, agrituristiche e ricreative assumendo anche direttamente la gestione dei servizi all'uopo necessari e/o opportuni;-----

m) impresa di pulizie in genere, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, lavaggio di cassonetti, di derattizzazione e disinfestazione;-----

n) progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;-----

o) attività di facchinaggio e servizi di logistica integrata compreso picking (attività di prelievo a magazzino) e merchandising;-----

Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti sotto specificati:-----

1) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici;-----

2) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;-----

3) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;-----

4) impianti idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici;-----

5) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici;-----

6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio;-----

Attività nel campo informatico, quali:-----

a) produzione e vendita di software multimediale e non, off-line e on-line, in proprio e per conto terzi;-----

b) l'attuazione di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali in proprio e per conto terzi, nonché dati per la fornitura di informazioni e la gestione di telesegnalazioni;-----

c) la realizzazione di lavori in ambiente CAD (mappe, planimetrie, etc.), in ambiente

GIS (georeferenzazione, cartografie tecniche, mappe catastali, tematismi di PRG);

d) lo sviluppo per la gestione dei servizi di innovazione tecnologica nel settore dell'ITC per la Pubblica Amministrazione;-----

e) la ricerca ed attività commerciale nel campo dei sistemi di elaborazione dati, della progettazione e della gestione aziendale dei sistemi organizzativi, informativi e di pianificazione e controllo per aziende sia pubbliche che private;-----

f) lo svolgimento di sistemi di e-business, portali verticali e orizzontali, soluzioni per le comunità, studi di web-usability, di fattibilità, strumenti per le intranet, consulenza sul networking attraverso strumento open-source e non;-----

g) la predisposizione di servizi di ricerca scientifica, di formazione professionale e di consulenza informatica e telematica.-----

Attività di realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali tramite:-----

a) l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazione in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;-----

b) l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi o altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni

per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi in rete;-----

c) il commercio di impianti, apparecchiature e materiali connessi, la realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, adeguamento e la commercializzazione in Italia ed all'estero di impianti telefonici ed informatici, acquisizione, l'utilizzo e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessione industriali di qualsiasi specie purché inerenti all'oggetto sociale.-----

d) assunzione di rappresentanze, commissionarie ed agenzie con o senza deposito.

Attività socio – sanitarie e/o educative-----

a) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'articolo 1, commi 1 e 2, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed interventi, servizi e prestazioni ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi della legge n. 112 del 22 giugno 2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni;-----

b) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi di natura socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

c) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi strutture di tipo sanitario;-----

d) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi, progetti, strutture di natura socio-educativa rivolti al mondo dell'infanzia ed ai bambini,

eventualmente anche vittime di abusi o/o maltrattamenti di qualsiasi natura, in convenzione con enti pubblici e privati o in forma autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo come di seguito: asili nido; scuole materne, nidi aziendali, centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri estivi; centri ricreativi; servizi di animazione; ludobus; ludoteche; servizi para- scolastici ricreativi, di sensibilizzazione e/o integrativi alla scuola; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali e/o alle funzioni educative familiari; trasporto ed assistenza al trasporto degli alunni; preparazione e somministrazione pasti nelle mense scolastiche; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio e/o educativa; comunità familiari; centri di diagnosi e di recupero per D.S.A. - Disturbi specifici dell'Apprendimento;-----

e) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi, progetti, strutture socio-educativi rivolti al mondo della pre-adolescenza e dell'adolescenza in convenzione con enti pubblici e privati o in forma autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo come di seguito: centri aggregazione adolescenti, centri giovani, ludobus, comunità per minori, comunità per minori psichiatrici.-----

f) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi e progetti di animazione e aggregazione rivolti al mondo dei giovani, in convenzione con enti pubblici e privati o in forma autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo come di seguito: centri di aggregazione giovanile, informagiovani, spazi di co-working, ecc.-----

g) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, servizi progetti ed attività

rivolte al sostegno alla famiglia ed alle funzioni genitoriali.-----

h) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi per il sostegno linguistico e mediazione culturale rivolto a soggetti stranieri in proprio e in convenzione con i distretti scolastici e le autonomie scolastiche o altri enti pubblici e privati.-----

i) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi di assistenza domiciliare, per conto di enti pubblici, enti privati o in forma autonoma, rivolti a minori o adulti in situazione di disagio personale e/o familiare.-----

l) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi rivolti a persone con disabilità fisica e/o psichica e a soggetti psichiatrici quali a titolo di esempio non esaustivo: servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare; laboratori; progetti per le attività educative e/o ricreative, permanenti o stagionali; centri diurni; comunità alloggio; comunità socio-educative e riabilitative; residenze protette; case famiglia; gruppi appartamento; trasporto e assistenza al trasporto.

m) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti agli anziani, ai malati e alle persone affette da demenza e Alzheimer quali a titolo di esempio non esaustivo: assistenza domiciliare; assistenza domiciliare integrata; assistenza ospedaliera; comunità alloggio; case di cura; case di riposo; residenze protette; case albergo; centri diurni; centri di riabilitazione motoria; prestazioni ed interventi fisioterapici; attività infermieristiche e sanitarie; interventi di supporto psichico, cognitivo e relazionale; servizi di sostegno alle famiglie, agli anziani e ai malati; interventi di consulenza socio-assistenziale, sanitaria e/o educativa; presidi per la tutela della salute mentale; attività di animazione e a

carattere socio-ricreativo; centri ricreativi stagionali o permanenti; trasporto e assistenza al trasporto; sostegno nella ricerca di assistenti familiari -badanti- adeguatamente formati per il lavoro di cura alla persona, assistenza e supporto all'integrazione e all'inserimento lavorativo dei soci assistenti familiari presso le famiglie; strutture di accoglienza e/o ricettive per fa-miliari e accompagnatori dei degenti negli ospedali.-----

n) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti a persone adulte e/o nuclei familiari e monoparentali in stato di svantaggio socio-economico, disagio sociale, e/o con problematiche psico-sociali, come soggetti senza fissa dimora, ex detenuti, soggetti in regime di semi libertà e/o in regime di detenzione domiciliare o di affidamento ai servizi, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, persone in situazione di grave disagio economico a rischio di esclusione sociale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di accoglienza; comunità terapeutiche; comunità familiari e case famiglia; comunità alloggio e alloggi sociali; operatori mobili di strada; laboratori; progetti volti all'inserimento o reinserimento sociale.-----

o) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti a persone affette da dipendenze patologiche quali a titolo di esempio non esaustivo:-----

1) attività di prevenzione attraverso la gestione di corsi di studio, formazione ed aggiornamento professionale dei soggetti medesimi, nonché per operatori ed educatori pubblici e privati nel settore della devianza, attività didattica; promozione e partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti;-----

2) attività di cura fisica, psicologica e psicoterapeutica dei medesimi soggetti;-----

3) attività di riabilitazione attraverso la gestione di presidi, centri diurni, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, comunità per minori, gruppi appartamento, case rifugio, housing e cohousing sociale, centri sociali, centri di consulenza ecc.; 4) attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso promozione e gestione di corsi di recupero ed aggiornamento professionale, anche promuovendo e sostenendo attività di agricoltura sociale.-----

p) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi finalizzati all'accoglienza umanitaria ed all'integrazione sociale di migranti attraverso servizi rivolti a richiedenti asilo, rifugiati politici, extracomunitari quali a titolo di esempio non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di accoglienza; comunità alloggio e alloggi speciali; mediazione culturale, linguistica e legale; progetti e servizi volti all'integrazione e all'inserimento sociale sia rivolti a soggetti adulti che a minori.

q) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti al contrasto della violenza di genere e a persone vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo. Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti al contrasto della violenza di genere attraverso interventi di recupero degli abusanti. Tali attività sono ricomprese a titolo di esempio non esaustivo: centri di ascolto; case rifugio; case di prima e seconda accoglienza; comunità alloggio; unità mobile di strada; progetti personalizzati per l'individuazione di per- corsi di uscita dalla violenza e/o dal disagio economico e social; attività di consulenza legale e psicologica oltre che l'analisi dei fabbisogni; bilancio delle competenze; orientamento e tutoring attraverso una strategia di empowerment,

collaborazione con enti locali, nazionali ed internazionali, anche di natura politica, legislativa e sociale, volti alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura sul tema della violenza di genere, interventi di recupero dei soggetti abusanti.-----

r) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di animazione per bambini, ragazzi, giovani, età adulta e anziani, sia in luoghi pubblici che per iniziative o feste private.-----

s) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di carattere sociale, culturale, educativo nei confronti della città, dei quartieri, della scuola e della comunità in genere, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, con la finalità di sviluppare la ricerca sociale, la tutela dei beni culturali ed ambientali, promuovere la cultura della solidarietà, anche attraverso la gestione e/o il recupero di beni pubblici di tipo naturalistico, culturale, monumentale, demaniale, ambientale ed eventualmente anche attraverso interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.-----

t) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di ricerca (sia a titolo di indagine qualitativa che di rilevanza scientifica) a carattere clinico o sociale, interventi di consulenza, corsi di formazione, seminari e attività di supervisione, per soci lavoratori, personale interno e soggetti esterni alla cooperativa.-----

u) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione alle normative regionali vigenti; l'erogazione della fornitura di servizi per il lavoro sia di base che

specialistici.-----

v) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

z) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi finalizzati alla tutela ambientale ed alla razionalizzazione dell'utilizzo di risorse, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----

aa) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi e attività di stampo culturale, artistico, ricreativo di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, finalizzate alla promozione ed alla diffusione della cultura della solidarietà, della cooperazione e del volontariato.-----

bb) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare attenzione al mondo della disabilità e dello svantaggio socio-economico (turismo sociale);-----

cc) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di sostegno e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;-----

dd) Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri

enti del Terzo settore;-----

ee) Attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

ff) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 art. 2 D.Lgs: 3 luglio 2017, n. 112.-----

gg) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;-----

hh) Promozione organizzazione e gestione di progetti servizi ed attività di tipo sportivo dilettantistico, finalizzate a promuovere il benessere a livello individuale, sociale e di comunità;-----

ii) La gestione e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

ll) La prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle indicate nei punti sopra descritti.-----

Sempre senza alcun fine speculativo, e per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:-----

1) lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati dall'attività lavorativa sia dei partecipanti alla attività sociale che non;-----

2) assumere, organizzare e gestire servizi di parcheggio autoveicoli;-----

- 3) servizio di trasporto merci di qualunque natura attraverso camion, autoveicoli, pulmini, autoarticolati, ecc.;-----
- 4) servizi di lavanderia e tintoria;-----
- 5) servizi di disinfestazione;-----
- 6) servizi di movimentazione merci;-----
- 7) gestione dell'archiviazione documentale di ogni genere e/o tipologia e del magazzino economale, presso enti, banche, etc., nello specifico i servizi di impianto e presa in carico dei documenti, di catalogazione ed informatizzazione, di conservazione e custodia, di ricerca e risposta, di scarto e macero, i servizi di scarico degli archivi locali e relativi servizi accessori, i servizi di formazione e addestramento, di deposito e custodia del materiale del magazzino economale, di gestione delle giacenze e della movimentazione del materiale del magazzino economale con generazione di report relativi alla giacenza in tempo reale, confezionamento ed etichettatura dei colli, smaltimento e macero del materiale di magazzino economale;
- 8) erogazione di servizi e fornitura di beni a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad esempio Comuni, UU.SS.LL., ASL, ASUR, Province e Regioni, Stato. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;-----
- 9) gestione di iniziative e servizi di accoglienza e di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;-----
- 10) promozione, organizzazione e gestione di interventi di sensibilizzazione sul tema della marginalità e dell'inserimento lavorativo in particolare, nei confronti della città,

dei quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consultori, C.T.S.T., C.I.M., etc.);-----

11) interventi per l'inserimento lavorativo;-----

- promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo;-----

- fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente lavorativo;-----

- costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;-----

- costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio.-----

- costituzione di gruppi di bidelli scolastici e non, uscieri e simili;-----

- costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;-----

- organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà;-----

- organizzazione e allestimento di stands fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;-----

- costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc.;-----

- costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia, etc.;-----

- attività di call center e centri di prenotazione, sia in conto proprio che per conto terzi;-----

12) interventi nel settore del turismo e sport:-----

- gestione di alberghi, ristoranti, casa-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e termali, ostelli della gioventù e quante altre strutture ricettive possano essere utili a perseguire i fini sociali su indicati; gestire bar, mense o altre forme di ristorazione ivi compresi gli agriturismi;-----

- costituzione di gruppi di lavoro per manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;

- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist, etc.);-----

- gestione di centri avviamento agli sports;-----

- Promozione tra i propri soci della pratica sportiva, della partecipazione nel rispetto delle norme di legge, a gare, tornei e campionati, istituzione di corsi di formazione e di addestramento, svolgimento di attività didattica per lo sport e ogni altra iniziativa utile alla diffusione dello sport;-----

13) interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici; gestione di botteghe culturali, ludoteche; produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio-visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;-----

14) adesione ad Enti, a Cooperative di secondo grado, Consorzi ed Associazioni, A.T.I. (associazioni temporanei di imprese), G.E.I.E. (gruppi europei di interesse economico) che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle

tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento;-----

22) ogni iniziativa volta a perseguire l’inserimento e/o il reinserimento sociale lavorativo delle “fasce deboli” e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi;-----

23) informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del Lavoro e massima occupazione, con le Agenzie per l’Impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli enti pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro;-----

24) ogni attività prevista dal D.P.R. 602/1970 e successive modifiche e/o integrazioni e reiterazioni;-----

25) ogni attività prevista dal D.L. n.22 del 5/2/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni e o integrazioni;-----

26) servizi vari di segreteria quali, a puro titolo esemplificativo: battitura testi, fotocopiatura, caricamento ed aggiornamento archivi, spedizione lettere, inoltro documenti presso enti, banche, etc., elaborazione dati di qualunque genere e tipo relativi alla attività di impresa, pagamento di bollettini postali e non, richieste di informazioni utili alla gestione aziendale presso enti e/o istituti vari, etc.;-----

27) servizi di consulenza aziendale in genere rivolti: alla elaborazione, al controllo e analisi dei dati relativi alle diverse variabili aziendali, a puro titolo esemplificativo: analisi di bilancio, riclassificazioni, analisi finanziaria, organizzazione del lavoro, controllo di gestione, etc.;-----

- 28) impresa di pulizie in genere, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, lavaggio di cassonetti, di derattizzazione e disinfestazione;-----
- 29) progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;-----
- 30) progettare, gestire e promuovere spazi a valenza culturale, spazi museali, centri di aggregazione, biblioteche, mediateche, informagiovani, centri culturali, siti di interesse storico-artistico, archeologico o ambientale, teatri e sale teatrali, sale cinematografiche, con annessi servizi di caffetteria, ristorazione, libreria, merchandising, etc.;-----
- 31) progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, ambientali e turistici così come organizzare, gestire, promuovere e vendere proposte di itinerari turistici, escursioni ed itinerari a tema, pacchetti di viaggio quali attività di tour operator e gestione di agenzie viaggi, gestire e organizzare attività informative;-----
- 32) progettare, organizzare, gestire e promuovere scavi e siti archeologici, il restauro di beni di qualsiasi genere o natura.-----
- La cooperativa ha per oggetto anche l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:-----
- 1) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:-----
- A) la gestione complessiva di:-----
1. comunità familiari;-----
2. comunità educative;-----
3. comunità di pronta accoglienza;-----

21 di 67

22 di 67

23 di 67

9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale-----

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;-----

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;-----

1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;-----

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.-----

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:-----

1. centri di salute mentale;-----

2. presidi per il trattamento delle dipendenze patologiche;-----

3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;-----

4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;-----

5. strutture residenziali psichiatriche;-----

6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;-----

7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;-----

8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;-----

9. strutture di riabilitazione e strutture educativo - assistenziali per le dipendenze patologiche;-----

10. residenze sanitarie medicalizzate;-----

25 di 67

26 di 67

5) la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria, nonché compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di leggi attuali e future previste per il settore di intervento, tra l'altro:-----

- assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quant'altro necessario all'espletamento delle attività sociali;-----
- accettare donazioni, assumere interessenze, partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa, ivi comprese le società miste pubblico-privato e anche quelle con la qualifica di impresa sociale;-----
- acquistare o cedere crediti, anche di natura fiscale;-----
- dare adesione ad altri Enti, associazioni, organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi o complementari, e potrà infine partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della cooperazione.-----

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento dello scopo sociale in conformità alle vigenti disposizioni di leggi in materia ed in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.-----

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà assumere dipendenti non soci, associare in partecipazione persone fisiche e/o giuridiche per uno o più affari o rami d’attività, nonché associarsi temporaneamente con altre imprese.-----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art.2545-septies del codice civile”.-----

La Cooperativa potrà svolgere le proprie attività anche nei confronti di non soci.---

Laddove la cooperativa dovesse svolgere servizi e attività ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91, queste dovranno essere svolte in forma correlata, ovvero coordinate per l’efficacia ed il raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività svolte ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91.-----

L’organizzazione amministrativa sarà tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività svolte ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91 esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.-----

TITOLO III-----

SOCI-----

Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :-----

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;-----
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;-----
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.-----

Possono esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Possono essere ammessi anche soci finanziatori e sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.-----

Possono essere soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che siano in grado di

concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro che abbiano interessi o versino in situazioni contrastanti con gli interessi della Cooperativa o vengano ritenuti indegni per immoralità.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci "in prova")-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci .-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile .-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione e/o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.--

Qualora, al termine di un periodo, comunque non superiore a cinque anni, il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso al passaggio

alla categoria ordinaria e a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della effettiva capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze professionali possedute, nonché del tipo e dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende istaurare con la cooperativa in conformità allo statuto sociale e al regolamento interno in vigore nonché le motivazioni della richiesta;-----
- c) l'ammontare delle azioni di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 51 e seguenti del presente statuto.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le

seguenti informazioni:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con l'indicazione della persona a rappresentare l'ente-----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda -----
- d) caratteristica ed entità degli associati-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio - controlli del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:----

34 di 67

fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;-----

- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

a) per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione nel caso di persona giuridica. -----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che per qualsiasi motivo cessi l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o via PEC alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 51 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la

chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Tuttavia l'Organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso e la relativa liquidazione dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento nonché da ogni regolamento adottato dalla cooperativa che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché nei casi di inosservanza grave delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi-----

c) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicate nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 51 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 51 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Alla deliberazione di recesso ed esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto lavorativo instaurato, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27 lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il

pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od

esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO IV-----

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI-----

Articolo 16 (Soci finanziatori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si

applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Articolo 17 (Conferimenti dei soci finanziatori)-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.-----

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.-----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.-----

Articolo 18 (Trasferimento azioni dei soci finanziatori)-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di

vendere al proposto acquirente.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.-----

Decorso predetto termine, il socio sarà libero di vendere all'iniziale proposto acquirente.-----

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.-----

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 19 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)-----

L'emissione delle azioni, ai sensi dell'art.2346 c.c., destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.-----

Ai soci ordinari persone fisiche non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un terzo dei componenti dell'organo amministrativo e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Articolo 20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi, lettera b) dell'articolo 2514 c.c.-----

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci

finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Articolo 21 (Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale)-----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 c.c., la denominazione di "azione di partecipazione cooperativa".-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 20.-----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.-----

Articolo 22 (Assemblea speciale dei soci finanziatori)-----

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.-----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.-----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa

o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario
o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni
nominative della categoria.-----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a
quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le
successive disposizioni del presente Statuto.-----

Articolo 23 (altri strumenti finanziari)-----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere
obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai
sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato
dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo
valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al
consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si
applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.-----

Art. 24 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono

essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92,
n. 59-----

Art. 25 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o
crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 250,00
ciascuna-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5.-----

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.--

Art. 26 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della
emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato
gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,
l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il
socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve
comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve
pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 27 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con
deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del
diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.----

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 28 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.--

Art. 29 (Prestito sociale)-----

I finanziamenti dei soci alla cooperativa devono perseguire l'oggetto o scopo sociale e il limite massimo del prestito non può superare quello previsto per legge.-----

L'indebitamento verso i soci non deve eccedere i limiti di legge e deve essere garantito secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo le vigenti normative.-----

TITOLO V-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 30 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori e volontari,
ciascuna del valore di 25,00 euro; le azioni complessive detenute da
ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;----
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 250,00
destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla
ristrutturazione o al potenziamento aziendale;-----
- 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, offerte in opzione ai soci ed
ai lavoratori dipendenti della cooperativa, ciascuna del valore di euro

	25,00 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo	
	ed ammodernamento;-----	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle	
	azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;-----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 8;-----	
	d) dalla eventuale riserva straordinaria;-----	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'	
	articolo 22;-----	
	f) dal Fondo Apporti in conto Capitale che è indivisibile, costituito da qualunque	
	altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per	
	contributi in Conto capitale da enti pubblici o privati.-----	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.-----	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.-----	
	Art. 31 (Versamento azioni) -----	
	La prima azione sociale dovrà essere versata in un'unica soluzione con addebito nella	
	prima busta paga o in contanti nella cassa della cooperativa.-----	
	Le successive azioni potranno essere versate in rate nei termini e modalità da	
	stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.-----	
	Pagina 48 di 66	

Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

La cessione tra soci è sempre consentita con semplice comunicazione al Consiglio di Amministrazione.-----

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.-----

Art. 33 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;----
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperative nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;-----

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 34 (Ristorni)-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e

delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente
statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla
quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito
regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità
della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico
ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

a. in forma liquida;-----

b. mediante emissione di nuove azioni di capitale;-----

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.---

TITOLO VI-----

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 35 (Organi)-----

Sono organi della Cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci-----

b) Il Consiglio di Amministrazione-----

c) Il Collegio dei Sindaci-----

Art. 36 (Assemblea)-----

La convocazione dell'Assemblea, a cura dell'Organo Amministrativo, può effettuarsi o
mediante avviso consegnato a mano con rilascio di ricevuta, raccomandata a.r., o
mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax,
e-mail, o altro mezzo informatico) inviati 8 giorni prima, ovvero affissione all'albo

presso la sede sociale o la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale o la pubblicazione sul sito internet della cooperativa, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.-----

In tutte le modalità l'ordine del giorno deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----

L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, anche se in caso di assemblee tenute con l'ausilio di mezzi informatici e o elettronici i soci possono partecipare anche dall'estero.-----

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:-----

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) deve essere indicato il luogo da dove saranno collegati in videoconferenza il Presidente dell'assemblea e il segretario;-----

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;-----

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;-----

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;-----

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.-----

Il socio, in caso di collegamento in videoconferenza, si obbliga al rispetto delle seguenti clausole:-----

a) che durante il collegamento in videoconferenza non saranno presenti e non ascolteranno le argomentazioni svolte in assemblea, persone che non siano socie della cooperativa;-----

b) che la videoconferenza non sarà registrata ne videoregistrata;-----

c) che si impegna a non divulgare le argomentazioni dell’assemblea ne immagini di documenti che saranno condivisi durante la videoconferenza.-----

Art. 37 (Funzioni dell’Assemblea)-----

L’Assemblea:-----

1- approva il bilancio e destina gli utili-----

2- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guide stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017-----

3- delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci-----

4- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----

55 di 67

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art. 36.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

Art. 38 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 39 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 40 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti

come appresso specificato:-----

- 1) un voto se il totale delle azioni possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto fino a 1.000 (mille) euro;-----
- 2) numero due voti se il totale delle azioni possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 2.000,00 euro;---
- 3) numero tre voti se il totale delle azioni possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 3.000,00 euro;---
- 4) numero quattro voti se il totale delle azioni possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 4.000,00 euro;---
- 5) numero cinque voti se il totale delle azioni possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto superiore a 5.000,00 euro.-----

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 19.-----

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore. Ciascun socio cooperatore persona fisica non può rappresentare più di 3 soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 41 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 42 (Assemblee separate)-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.-----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.-----

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri

stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.-----

Tutti i delegati debbono essere soci.-----

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale-----

Art. 43 (Amministratozione)-----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministratozione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministratozione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice presidenti.-----

Art. 44 (Compiti degli Amministratori)-----

Gli Amministratori, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che

incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)-----

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica ordinaria, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi collegati in videoconferenza. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:-----

a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza sia indicato il luogo da dove saranno collegati in videoconferenza il Presidente della riunione e il segretario;-----

b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;-----

c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e

gli eventi della riunione da verbalizzare;-----

e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

I partecipanti al Consiglio di Amministrazione, in caso di collegamento in videoconferenza, si obbligano al rispetto delle seguenti clausole:-----

a) che durante il collegamento in videoconferenza non saranno presenti e non ascolteranno le argomentazioni svolte durante lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, persone che non siano state convocate dal Presidente;-----

b) che la videoconferenza non sarà registrata ne videoregistrata;-----

c) che si impegnano a non divulgare le argomentazioni del Consiglio di Amministrazione ne immagini di documenti che saranno condivisi durante la videoconferenza.-----

Art. 46 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.-----

Art. 47 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.---

Art. 48 (Rappresentanza)-----

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o in caso di più Vice presidenti a quello più anziano. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 49 Presidente Onorario-----

L'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di uno o più Presidenti con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della cooperativa o di

cooperative incorporate. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione e della compagine sociale della cooperativa. Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica di Presidente Onorario, che potrà essere anche a durata indeterminata; in tal caso, la nomina può essere revocata con successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Onorario può intervenire, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate. Al Presidente onorario possono essere proposte e/o conferite specifiche attività da parte del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determina gli eventuali emolumenti, rimborsi e/o indennità di presenza spettanti al Presidente Onorario a titolo di rimborso spese.-----

Art. 50 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti.-----

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2542 c.c. ai soci finanziatori. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il controllo contabile potrà essere affidato o a una Società di revisione o al Collegio Sindacale, in questo caso sarà integralmente composto da revisori legali iscritti nel

Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.-----

In caso di affidamento a una Società di revisione il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'incarico.

TITOLO VII-----

CONTROVERSIE-----

Art. 51 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,-----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.----

Art. 52(Arbitri e procedimento)-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00. Ai fini della

determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Art. 53 (Esecuzione della decisione)-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata

esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

TITOLO VIII-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 54 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 55 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, salva in caso d'insolvenza, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge, secondo i criteri di legge e di statuto;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

TITOLO IX-----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 56 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 58 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.-----

Firmati: Bracchini Silvana

Dario Nardi Notaio - Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, del D.LGS 7 marzo 2005, n.82.---
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI.